

LA PROCEDURA DI V.INC.A

➤ Cos'è la valutazione di incidenza ambientale (VIncA)

La **valutazione** è una procedura che serve a proteggere i siti della rete **Natura 2000**.

L'obiettivo è semplice: evitare che un progetto, un'opera o un intervento – anche di piccole dimensioni – possa danneggiare gli habitat o le specie presenti in queste zone protette.

Si tratta di uno strumento **preventivo**, che si attiva prima dell'autorizzazione di un piano o progetto, per valutarne gli effetti sull'ambiente circostante.

Anche se l'intervento si trova all'esterno del sito Natura 2000, può comunque essere sottoposto a VIncA se ha impatti indiretti, come ad esempio il disturbo alla fauna, l'alterazione di corsi d'acqua o la frammentazione degli habitat.

Questa procedura nasce da una normativa europea ben precisa: la **direttiva Habitat (92/43/CEE)**, che è stata recepita in Italia attraverso il **D.P.R. 357 del 1997**.

Negli anni sono stati introdotti anche aggiornamenti tecnici, come le Linee Guida Nazionali del MASE pubblicate nel 2019, che aiutano a rendere il processo più chiaro e omogeneo in tutte le regioni italiane.

In sostanza, la VIncA risponde a una domanda precisa:

Questo progetto rischia di compromettere la conservazione degli habitat o delle specie tutelate in un sito Natura 2000?

Se la risposta è anche solo potenzialmente SI, è necessario approfondire l'analisi con un iter tecnico più dettagliato.

➤ Quando è obbligatoria la VIncA

Non importa quanto sia grande o piccolo l'intervento: ciò che conta è la **possibilità di arrecare danno agli habitat o alle specie protette**.

In pratica, la VIncA va attivata non solo quando i lavori ricadono all'interno di un sito Natura 2000, ma anche se si svolgono nelle **immediate vicinanze**, oppure se possono generare impatti che raggiungono il sito, **anche a distanza**.

Ad esempio, il rumore, l'inquinamento delle acque, le modifiche al suolo o il disturbo agli animali possono propagarsi oltre i confini dell'area protetta e alterarne l'equilibrio.

Tra i più frequenti troviamo:

- *la realizzazione di infrastrutture (strade, ponti, linee elettriche)*
- *impianti per la produzione di energia (eolico, fotovoltaico, biomasse)*
- *opere idrauliche o modifiche a corsi d'acqua*
- *interventi agricoli o forestali su larga scala*
- *nuove costruzioni o ampliamenti in aree rurali o montane*

Non bisogna sottovalutare nemmeno le attività più "leggere", come la sistemazione di sentieri, l'installazione di recinzioni o l'organizzazione di eventi sportivi in natura: anche queste, se svolte in aree sensibili, possono richiedere la VIncA.

➤ Soggetti coinvolti nella procedura

La procedura di VIncA coinvolge più attori, ciascuno con un ruolo ben preciso.

Capire chi fa cosa è importante per impostare correttamente l'iter fin dall'inizio ed evitare rallentamenti o errori formali.

Tutto parte dal **proponente del progetto**, che può essere un ente pubblico, un'azienda o un privato.

È lui che ha l'obbligo di verificare se l'intervento previsto rientra nei casi soggetti a valutazione di incidenza e, se necessario, presentare la documentazione tecnica per avviare la procedura.

A questo punto entra in gioco il **consulente ambientale**, spesso una figura tecnica esterna, che ha il compito di redigere lo studio di incidenza o la relazione di screening, a seconda della complessità del progetto.

Il consulente valuta la presenza di habitat e specie tutelate nell'area interessata, analizza i potenziali impatti dell'intervento e propone, se serve, misure di mitigazione.

La documentazione prodotta viene trasmessa all'**autorità competente**, che varia a seconda del territorio e del tipo di progetto: può essere la Regione, la Provincia, l'Ente Parco o un altro ente delegato.

Questo soggetto esamina gli elaborati e rilascia un parere motivato, che può essere:

- a) *favorevole*,
- b) *favorevole con prescrizioni*
- c) *negativo*.

In alcuni casi, soprattutto se il progetto interessa direttamente un sito Natura 2000, può intervenire anche il **gestore del sito**, ad esempio l'Ente Parco o un altro organismo designato. Il suo ruolo è consultivo, ma il parere che fornisce contribuisce alla valutazione finale.

Infine, quando la valutazione riguarda progetti particolarmente impattanti o di interesse nazionale, possono essere coinvolti anche il **Ministero dell'Ambiente** (oggi MASE) e persino la **Commissione Europea**, soprattutto se si rendono necessarie misure compensative straordinarie.

➤ **Le fasi della valutazione:**

screening, valutazione appropriata e misure compensative

L'iter della Valutazione di Incidenza Ambientale si sviluppa in più fasi, che si attivano in base al tipo di intervento e al livello di rischio che questo può comportare per l'equilibrio ecologico del sito Natura 2000.

La procedura è strutturata per graduare l'analisi: si parte da una verifica preliminare e, solo se necessario, si prosegue con un approfondimento più tecnico.

In alcuni casi estremi, si arriva anche alla previsione di misure compensative.

1. Screening (livello I)

Lo **screening** è la fase iniziale.

Serve a capire se l'intervento può avere incidenze significative sul sito Natura 2000.

In questa fase, il proponente (tramite il suo consulente) presenta una **relazione semplificata** che descrive

- a) *il progetto*,
- b) *l'area interessata*
- c) *gli eventuali impatti previsti*.

L'autorità competente analizza la documentazione e, se ritiene che non ci siano rischi rilevanti per l'integrità del sito, rilascia un esito favorevole.

In questo caso, la procedura si chiude qui, spesso con l'indicazione di alcune misure precauzionali o prescrizioni di minima.

Tuttavia, se emergono elementi di potenziale criticità, si passa al secondo livello.

2. Valutazione appropriata (livello II)

Quando i potenziali impatti non possono essere esclusi in modo certo, si attiva la cosiddetta **valutazione appropriata**. In questa fase viene redatto un vero e proprio **studio di incidenza**, che analizza nel dettaglio:

- le caratteristiche del sito interessato
- la presenza di habitat o specie protette
- gli effetti diretti, indiretti, cumulativi e a lungo termine del progetto
- le misure di mitigazione proposte per ridurre gli impatti

L'autorità competente esamina il documento e, se le misure sono ritenute sufficienti a evitare compromissioni, può autorizzare l'intervento con apposite prescrizioni. Altrimenti, il progetto può essere respinto.

3. Possibilità di deroga (livello III – se necessario)

In casi eccezionali, se un progetto ha effetti negativi non evitabili, ma è considerato necessario per motivi imperativi di interesse pubblico, può essere autorizzato solo a condizione che vengano previste **misure compensative ambientali**.

Queste misure devono garantire il ripristino dell'equilibrio ecologico in altre aree, o comunque un contributo concreto agli obiettivi della rete Natura 2000.

Per progetti di questo tipo, è spesso richiesto anche il parere del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in alcuni casi, della Commissione Europea.

➤ Documentazione richiesta

La documentazione necessaria per la VInCA varia in base alla complessità dell'intervento e alle specifiche regionali.

Generalmente include:

- **Relazione tecnica del progetto**: una descrizione dettagliata dell'intervento previsto, comprensiva di obiettivi, metodologie e localizzazione.
- **Studio di incidenza**: un'analisi approfondita che valuta gli effetti potenziali del progetto sul sito Natura 2000 interessato, considerando gli obiettivi di conservazione del sito stesso. Questo studio è fondamentale per determinare la compatibilità dell'intervento con la tutela ambientale.
- **Cartografie e planimetrie**: rappresentazioni grafiche che illustrano l'area di intervento, evidenziando la relazione con il sito protetto e le eventuali zone sensibili.
- **Relazioni specialistiche**: approfondimenti su aspetti specifici, come studi faunistici, floristici o idrogeologici, necessari per valutare dettagliatamente gli impatti.
- **Dichiarazione di assenza di incidenza**: nel caso in cui si ritenga che il progetto non abbia effetti significativi sul sito, è possibile presentare una dichiarazione motivata che escluda la necessità di una valutazione più approfondita.

➤ Tempistiche della procedura

I tempi per la conclusione della VInCA possono variare in base alla regione e alla complessità del progetto.

In generale, l'autorità competente dispone di un periodo definito per esprimersi:

- **Screening (Livello I)**: questa fase preliminare ha lo scopo di individuare le potenziali implicazioni di un piano o progetto su uno o più siti Natura 2000. L'autorità competente valuta se l'intervento possa avere incidenze significative e determina la necessità di una valutazione più approfondita.

- **Valutazione appropriata (Livello II):** se dallo screening emergono potenziali criticità, si procede con una valutazione dettagliata dell'incidenza del piano o progetto sull'integrità del sito, considerando la sua struttura, funzione e obiettivi di conservazione.

È importante notare che, in caso di richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, i termini possono subire sospensioni o proroghe.

Se durante l'istruttoria vengono richieste informazioni supplementari, il conteggio dei giorni può essere interrotto fino alla ricezione delle integrazioni richieste.

Inoltre, quando la VIIncA è integrata in altre procedure ambientali, come la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le tempistiche possono differire.

In questi casi, i termini della VIIncA si adeguano a quelli previsti per le procedure principali, risultando spesso più estesi.

VIIncA e VIA: differenze principali

La VIIncA viene spesso confusa con la VIA (valutazione di impatto ambientale).

Le due procedure però hanno finalità diverse:

procedura	ambito	obbligo	autorità competente
VIIncA	tutela habitat e specie Natura 2000	per qualsiasi progetto potenzialmente impattante	Regione, Provincia, Ente Parco
VIA	impatto su ambiente in generale	per categorie di progetti definite dal D.Lgs. 152/06	Ministero o Regione